



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
MESSINA**

Il Giudice di Pace di Messina Dott. Aricò Anna,

sciogliendo la riserva assunta nel corso del procedimento iscritto

Letti gli atti e rilevato che con tempestivo ricorso depositato il 17/01/2020, giusta procura spillata al ricorso, dall'Avv. Carmelo Picciotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, Via Placida, 13, ha proposto opposizione ex art. 13 c.8 D. Lgs. nr. 286/98 avverso il decreto Prot. Cat/A11/ESPUL/2019/72 emesso dal Prefetto della Provincia di Messina il 18/12/2019, notificato in pari data, con cui ne è stata decretata l'espulsione dal territorio nazionale e disposto l'accompagnamento alla frontiera nonché avverso il conseguente ordine di trattenimento del Questore; Rilevato che il ricorrente ha avanzato richiesta di annullamento degli atti impugnati eccependo la violazione dell'art. 46 della direttiva 2013/32/UE in relazione all'art. 35 bis del D. Lgs. nr. 25/2008;

Rilevato che il Prefetto di Messina non si è costituito e che la Questura di Messina in data 28/01/2020 ha trasmesso documentazione afferente la procedura di espulsione con nota di accompagnamento;

Ritenuta che la denunciata violazione dell'art. 46, paragrafo 8, della Direttiva n. 32 del 2013, nonché del D. Lgs. nr. 25/2008 art. 35 bis, se correttamente interpretato in conformità ai principi esposti in detta Direttiva, sia sussistente;

che difatti, dagli atti risulta che avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale, l'odierno ricorrente ha proposto ricorso con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ex art. 35 bis co. 4, D. Lgs. nr. 25/2008, versandosi nell'ipotesi contemplata dal precedente co. 3 lett.b);

che, allo stato degli atti, nessuna pronuncia di concessione o negazione della sospensione del provvedimento impugnato risulta essere stata emessa dall'autorità giudiziaria adita;

che la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, all'art. 46 paragrafo 8 prevede *“Gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio, di cui ai paragrafi 6 e 7”*;

che la procedura cui fa riferimento la suindicata Direttiva è stata avviata dall'odierno ricorrente, con la presentazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale, ma, allo stato, non è stata esitata;

che, per l'effetto, risultando dagli atti la pendenza di tale procedura che costituisce condizione ostativa all'espulsione secondo le Direttive CEE, l'impugnativa deve essere accolta e il provvedimento di espulsione annullato unitamente agli atti allo stesso consequenziali.

Considerato che lo straniero è ammesso ex lege al gratuito patrocinio


P.Q.M.

Visto l'art. 13 del D.Lgs. nr. 286/88;

Accoglie il ricorso proposto,

Liquida i compensi del difensore dell'opponente, ammesso per legge al patrocinio a spese dello Stato, come da separato decreto.

Messina 28/01/2020



Il Giudice di Pace
(Dott. Anna Aricò)